

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

ITALIA-ARGENTINA

Convenzione tra l'Italia e l'Argentina su le indennità per gli infortuni del lavoro. (Buenos Ayres, 26 marzo 1920).

IL GOVERNO DI SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA, e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, animati dal desiderio di regolare di comune accordo la condizione degli operai dei due paesi, colpiti da infortunio sul lavoro nei propri rispettivi territori, assicurando loro i benefici della reciprocità agli effetti degli indennizzi corrispondenti, hanno nominato i propri Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA, S. E. il comm. Vittore Cobiانchi, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Repubblica Argentina; e SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA NAZIONE ARGENTINA, S. E. il dottor Onorio Pueyrredon, Suo Segretario di Stato per il Dipartimento degli Affari Esteri e Culto, i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. — I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti che siano colpiti da infortunio sul lavoro nel territorio dell'altro Stato, così anche i loro eredi, avranno diritto alle indennità e agli altri trattamenti che la legge locale accorda ai nazionali.

Art. 2. — Nonostante qualsiasi disposizione della legge locale, il diritto alle indennità di cui all'articolo precedente, sussiste anche se l'operaio o l'impiegato danneggiato o gli eredi avessero abbandonato il territorio del paese dove avvenne l'infortunio e risiedessero in un altro paese.

Art. 3. — Quando a conseguenza di un infortunio sul lavoro morisse nella Repubblica Argentina un operaio italiano o in Italia un operaio argentino, gli eredi della vittima avranno diritto a ricevere l'indennizzo legale corrispondente, qualunque sia il paese nel quale questi risiedessero.

Art. 4. — Quando in uno dei due paesi contraenti morisse un operaio come conseguenza di un infortunio sul lavoro, qualunque fosse la nazionalità dell'operaio, i suoi eredi avranno diritto di riscuotere l'indennità legale corrispondente qualora risiedessero nell'altro paese contraente.

Art. 5. — Rimane stabilito che la Cassa Nazionale di Giubilazione e Pensioni o l'Ufficio che disimpegni le funzioni attinenti al paga-

mento delle indennità per infortuni sul lavoro nella Repubblica Argentina e l'analogo Ufficio nel Regno d'Italia dovranno dare avviso ai Consoli dei paesi contraenti in ogni singolo caso affinchè l'infortunio sia comunicato agli eredi agli effetti legali.

Art. 6. — La presente convenzione si applicherà ai casi di indennità pendenti il cui pagamento non sia prescritto, per le vittime o per i loro eredi, nella Cassa di Giubilazione e di Pensioni in Argentina o nell'Ufficio corrispondente in Italia.

Art. 7. — La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche scambiate in Buenos Aires nella brevità possibile ed entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà quello dello scambio delle ratifiche. Essa vigerà per un periodo di cinque anni e si considererà prorogata di anno in anno fino a quando non venga denunciata con l'anticipazione di un anno.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari vi hanno firmato in doppio esemplare nel testo italiano e spagnolo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Buenos Aires, Capitale Federale della Repubblica Argentina, addì ventisei del mese di marzo, dell'anno millenovecento venti.

(L. S.) H. PUEYRREDON.

(L. S.) V. COBIANCHI.

TUNISIA

Decreto beylicale 24 gennaio 1920, relativo alle scuole private. (*Journal Officiel Tunisien*, 20 gennaio 1920).

Art. 1. — Ogni persona, che desidera aprire una scuola privata in Tunisia, per impartire un insegnamento primario, secondario, commerciale, tecnico o qualsiasi altro, deve far conoscere per iscritto la sua intenzione al controllore civile e al Procuratore della Repubblica del circondario dove ha intenzione di stabilire la scuola.

Art. 2. — Alla dichiarazione indirizzata al controllore civile devono essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita debitamente legalizzato;

2° diplomi originali del richiedente;

3° estratto del suo casellario giudiziario;

4° indicazione degli istituti nei quali il richiedente ha compiuto i suoi studi, dei luoghi ove egli ha risieduto e delle professioni che egli ha esercitato durante i dieci anni precedenti;

5° pianta dei locali destinati all'Istituto;

6° indicazioni precise e dettagliate sulla natura ed importanza della scuola (scuola mista, scuola di ragazzi, scuola di ragazze, numero delle classi, designazione dei maestri) e sull'insegnamento che vi dovrà essere impartito (programma completo con la ripartizione della materia, orario, numero di ore settimanali destinate a ciascun insegnamento, libri e manuali che saranno usati dagli allievi, ecc.);

7° per l'insegnamento secondario, certificato di tirocinio di cui all'articolo 10 della legge 15 settembre 1888.

Se chi fa la dichiarazione deve aprire la scuola per conto o in nome di una società o associazione qualsiasi, se egli apparterrà a una associazione o società qualsiasi che abbiano per scopo l'istruzione o l'educazione, egli dovrà inoltre depositare la copia degli statuti di tale associazione con indicazione del nome del presidente attualmente in funzione.

Nel caso che uno qualunque dei documenti sopra numerati non sia in lingua francese, il testo autentico dovrà essere accompagnato da una traduzione fatta da un interprete giurato la cui firma dovrà essere regolarmente legalizzata.

Ogni errore e ogni falsa informazione potranno produrre l'annullamento della dichiarazione o anche la chiusura della scuola, quando l'autorizzazione fosse già stata concessa.

Art. 3. — L'insegnamento della lingua francese obbligatoria in tutte le scuole private ai sensi dell'art. 1 della legge 15 settembre 1888 dovrà avere un posto precisamente determinato negli orari e nei programmi sottoposti all'esame del Consiglio dell'istruzione pubblica.

Questo insegnamento dovrà comprendere un minimo di sei ore settimanali nelle scuole primarie elementari e dovrà essere organizzato in modo che alla fine del corso gli allievi abbiano appreso in lingua francese le conoscenze teoriche e pratiche previste nel programma del corso medio delle scuole pubbliche. Negl'istituti secondari, primari, superiori e tecnici il minimo previsto di cui sopra può essere aumentato, su parere motivato del Consiglio dell'istruzione pubblica. Negli istituti privati di carattere speciale (scuole di stenografia, di commercio, di contabilità, ecc.) il Consiglio determinerà il numero delle ore per l'insegnamento del francese.

L'insegnamento potrà essere affidato sia a un maestro francese diplomato sia a un maestro straniero provvisto dei titoli conferiti dallo Stato francese o da una Università francese e che attestino che il titolare è idoneo all'insegnamento del francese previsto per la sua scuola.

Il nome e i titoli del professore di francese dovranno essere obbligatoriamente indicati nei programmi depositati.

Art. 4. — Il controllore civile non può ricevere la dichiarazione se non è accompagnata dall'incartamento completo indicato all'arti-

colo 2; egli rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta della sua dichiarazione e la farà affiggere alla porta del controllo civile per la durata di un mese. Egli avverte il Direttore generale dell'istruzione pubblica e delle belle arti e gli rimette l'incartamento presentato dal richiedente aggiungendovi il suo parere motivato nel termine di un mese dal giorno del rilascio della ricevuta.

Entro lo stesso termine il Procuratore della Repubblica trasmette al Direttore generale della istruzione pubblica tutte le informazioni che egli riterrà utili con suo parere motivato sul corso che a lui sembra meritare la domanda di autorizzazione.

Art. 5. — Il Direttore generale dell'Istruzione pubblica e delle Belle Arti designa un Ispettore scolastico o un capo di istituto scolastico come relatore incaricato di istruire la domanda di autorizzazione; trasmette a lui l'incartamento, il parere del controllore civile e del procuratore della Repubblica e tutte le dichiarazioni complementari scritte del richiedente. Il relatore può convocare e udire il richiedente nelle sue spiegazioni orali. Egli informa per iscritto il Direttore generale della data in cui potrà depositare la sua relazione.

La domanda viene allora messa all'ordine del giorno della prossima sessione del consiglio dell'istruzione pubblica che fissa la procedura per gli esami della domanda, sente il relatore nelle sue conclusioni e può decidere che sia anche sentito il richiedente.

Il Consiglio si pronunzia sull'utilità e l'opportunità, dal punto di vista scolastico, della scuola progettata, dell'organizzazione interna della scuola, della capacità del Direttore, dei programmi e orari, della convenienza e della disposizione dei locali scolastici. Esso può domandare l'introduzione, la soppressione, lo sviluppo o la restrizione di taluni insegnamenti e dichiarare che, prima di ricevere l'autorizzazione, il richiedente dovrà obbligarsi a fare determinate modificazioni nei programmi, negli orari, nei locali, nei professori, ecc.

Art. 6. — Il Consiglio pronuncia parere favorevole o sfavorevole alla autorizzazione. Esso specifica le condizioni particolari alle quali l'autorizzazione può essere accordata. Il segretario del Consiglio trasmette al Direttore generale dell'istruzione pubblica un estratto del processo verbale della deliberazione.

Art. 7. — Contro il parere emesso dal Consiglio superiore della istruzione pubblica è ammesso appello davanti il Consiglio dei ministri e capi di servizio, sia da parte della amministrazione accademica, sia da parte del richiedente.

Art. 8. — Il Direttore generale informa l'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del parere emesso dal Consiglio dell'istruzione pubblica ed eventualmente dell'appello presentato dal relatore della domanda in nome dell'autorità scolastica.

Se contro il parere favorevole del Consiglio dell'istruzione pubblica è stato presentato appello, il Direttore generale farà conoscere in tempo utile all'interessato le condizioni nella quali il relatore, designato dal consiglio dei ministri e capi servizio, potrà ricevere le spiegazioni complementari che l'interessato crederà utile di dare, sia per iscritto che a viva voce.

Se il parere è sfavorevole, il richiedente può a sua volta appellare con lettera raccomandata al Direttore generale dell'istruzione pubblica nel termine di cinque giorni dal giorno indicato sulla ricevuta di ritorno. Il Direttore generale trasmetterà l'appello al Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri stabilirà volta per volta la procedura per la istruzione e la decisione del ricorso. Esso giudicherà in ultima istanza.

Art. 9. — L'appello è suspensivo.

In nessun caso una scuola potrà essere aperta prima che non sia stato deciso sull'appello nè prima che il Direttore generale dell'istruzione pubblica abbia emesso un decreto di apertura nelle condizioni stabilite all'art. 10.

Art. 10. — Se contro il parere favorevole emesso dal Consiglio dell'istruzione pubblica non è stato interposto appello, o se, in seguito ad appello presentato al Consiglio dei ministri, questo si sia pronunciato in favore dell'apertura della scuola il Direttore generale ne informa il richiedente. Questi dovrà allora indirizzare una domanda di apertura al Direttore generale dell'istruzione pubblica; in questa domanda egli richiamerà le condizioni particolari che fossero state poste per l'autorizzazione all'apertura e dichiarerà la sua volontà di conformarsi lealmente.

Il Direttore generale emette allora un decreto di autorizzazione dell'apertura della scuola e ne trasmette copia all'interessato, al controllore civile e al Procuratore della Repubblica.

Art. 11. — In tutte le scuole private prima del 1° ottobre di ciascun anno devono essere comunicati all'Ispettore primario della circoscrizione ed essere da lui approvati i programmi dei corsi, i libri in uso, l'impiego del tempo settimanale di ciascuna classe, i nomi e gli indirizzi dei professori.

Art. 12. — I Direttori di scuole private sono obbligati a trasmettere il 15 dicembre alla Direzione generale dell'Istruzione pubblica e delle Belle Arti notizie statistiche sul numero degli allievi, sulle loro ripartizioni per classe e per nazionalità e inoltre sulla composizione del personale delle loro scuole per l'anno scolastico in corso; essi devono informare in tempo utile la Direzione generale di tutti i cambiamenti che possono prodursi nel corso dell'anno scolastico.

Art. 13. — Le persone preposte dalla legge per la sorveglianza

delle scuole avranno libero ingresso in tutti i locali adibiti alla istruzione ed ai locali che servono di alloggio per gli allievi interni. Gli Ispettori avranno diritto di assistere a tutte le classi e a tutti gli insegnamenti; essi verificheranno, nel corso delle loro ispezioni, se l'insegnamento è dato nelle condizioni stabilite dal decreto di autorizzazione. Essi trasmetteranno al Direttore scolastico un rapporto sulle loro visite.

Art. 14. — Oltre i libri in uso e i quaderni degli allievi, gli ispettori dovranno sempre farsi presentare il registro del personale, previsto all'art. 3 del decreto 2 dicembre 1903.

Art. 15. — Gli amministratori o direttori potranno essere passibili delle pene comminate agli art. 3, 8, 9, 11, 12 della legge 15 settembre 1888 e dall'art. 3 del decreto 7 agosto 1903.

In casi di recidiva nella medesima infrazione nel corso dello stesso anno scolastico, con decreto della Presidenza generale, su proposta del Direttore generale dell'istruzione pubblica può essere pronunciata la chiusura della scuola. La riapertura è sottoposta alle stesse formalità che l'apertura.

Art. 16. — Sono sottoposte alle stesse condizioni relativamente all'apertura, al programma, al personale e all'ispezione, le scuole aperte negli ospedali, colonie agricole, laboratori, orfanotrofi, case di correzione, di asilo, o altri stabilimenti analoghi amministrati da privati.

Art. 17. — Le disposizioni delle legge 15 settembre 1888 e dei decreti 7 agosto, 2 dicembre 1903 e 20 febbraio 1919 sono abrogate in quanto possono contenere di contrario al presente decreto.

MAROCCO

Dahir 8 marzo 1920, che istituisce delle sovvenzioni per incoraggiare il dissodamento dei terreni. (*Bulletin Officiel*, 23 marzo 1920).

Art. 1. — È concessa una sovvenzione a ogni imprenditore agricolo che, per la messa in valore dei terreni, suscettibili di coltura, avrà proceduto a lavori di bonifica e di dissodamento della palma nana o dei cespugli di natura arbustile quali le giuggiole, lentischie, mirti, oleastri, carubbe, tisra, ecc.

Art. 2. — Questa sovvenzione sarà accordata unicamente per il dissodamento, in una stessa impresa, di una superficie superiore o almeno uguale a 3 ettari per un anno, considerando l'anno dal primo gennaio al 31 dicembre seguente.

Art. 3. — La sovvenzione stabilita dal presente decreto non escluderà i beneficiari dal diritto ai premi fissati per i lavori di motocultura.

Art. 4. — Le disposizioni del presente decreto potranno essere applicate per qualsiasi dissodamento iniziato dal 1° gennaio 1920.

Art. 5. — Con decreti del Gran Visir verranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni suddette, ossia:

- l'ammontare delle quote che verranno accordate;
- le condizioni di attribuzione di dette quote;
- i periodi per i quali le suddette quote saranno accordate.

Decreto 9 marzo 1920 del Gran Visir, che fissa le modalità di applicazione del Dahir 8 marzo 1920, che istituisce delle sovvenzioni per incoraggiare il dissodamento dei terreni. (*Bulletin Officiel* 23 marzo 1920, N. 387).

Art. 1. — Ogni imprenditore agricolo che intende beneficiare della sovvenzione contemplata nel presente decreto dovrà indirizzare alla Direzione di agricoltura, commercio e colonizzazione, pel tramite delle autorità locali e regionali, una dichiarazione specificante:

- 1° la situazione esatta dei terreni da dissodare;
- 2° la loro superficie;
- 3° i mezzi che si prospettano per attuare il dissodamento (manuali o meccanici);
- 4° l'ammontare della stima del prezzo di costo per ettaro del lavoro progettato.

Art. 2. — Queste dichiarazioni saranno controllate sul posto da un delegato del Direttore dell'agricoltura, commercio e colonizzazione, che esaminerà in presenza dell'imprenditore interessato e in suo contraddittorio, le superfici da dissodare, il prezzo di costo del dissodamento secondo la situazione dell'immobile, il valore dei prodotti utilizzabili, e infine le difficoltà prevedibili nell'esecuzione del lavoro sia a causa della natura e della durezza del suolo, sia in ragione della natura e della densità della popolazione. Le conclusioni di questa perizia serviranno di base per la fissazione dell'ammontare della sovvenzione afferente all'impresa progettata.

Art. 3. — Il delegato del Direttore dell'agricoltura, commercio e colonizzazione consegnerà un processo verbale con le sue osservazioni e le sue proposte relative all'ammontare della sovvenzione da accordarsi, insieme agli apprezzamenti e alle obiezioni del richiedente. Tale documento, che dovrà essere firmato dal perito e dal richiedente, sarà inviato senza ritardo al Direttore dell'agricoltura commercio e colonizzazione, il quale fisserà in via definitiva l'ammontare della sovvenzione per ogni singolo caso. La sua decisione sarà inappellabile.

Art. 4. — In ogni caso l'ammontare della sovvenzione non potrà superare i cento franchi per ettaro dissodato o disselciato.

Art. 5. — La dichiarazione dovrà essere indirizzata un mese prima dell'inizio dei lavori in modo che la verifica possa aver luogo sul terreno ancora incolto. Tuttavia, se nello spazio di un mese dalla data dell'invio della dichiarazione prescritta dall'articolo 1, la verifica contemplata dall'art. 2 non fosse stata fatta, il richiedente potrà iniziare il dissodamento ma egli non potrà, d'altra parte, avvantaggiarsi del lavoro già eseguito per sollevare un reclamo sulla determinazione, sia delle superfici riconosciute dissodate recentemente, sia dell'ammontare della sovvenzione afferente al lavoro.

Art. 6. — Gli imprenditori agricoli dovranno dare avviso alla Direzione dell'agricoltura, commercio e colonizzazione, pel tramite delle autorità locali e regionali, del compimento dei loro lavori annuali di dissodamento, precisando in special modo la situazione esatta e l'importanza delle superfici dissodate.

Art. 7. — La completa e perfetta esecuzione del dissodamento dovrà essere riconosciuta da un delegato del Direttore della agricoltura, commercio e colonizzazione per servire del caso come titolo giustificativo dell'ordine di sovvenzione. Tale processo-verbale sarà firmato dal perito e una copia sarà inviata al richiedente.

Art. 8. — Ogni dichiarazione inesatta porterà la soppressione pura e semplice della sovvenzione al suo autore, senza pregiudizio del suo proseguimento secondo le norme del diritto comune.

Art. 9. — Il segretario del Protettorato, il Direttore dell'agricoltura, commercio e colonizzazione, il Direttore Generale delle Finanze, sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, di dare esecuzione al presente decreto.